

## LE PROTESI E GLI AUSILI TECNICI

Il Nomenclatore Tariffario delle Protesi e degli Ausili (D.M. Sanità n.332/99) regola le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N. Esso è predisposto da un'apposita **Commissione Tecnica**, è sottoposto al parere del **Consiglio Superiore di Sanità** ed all'approvazione della Conferenza Stato/Regioni. Successivamente il decreto è firmato dal **Ministro della Sanità, sottoposto all'approvazione della Corte dei Conti ed infine è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.**

La legge demanda alle regioni, alle Aziende Unità Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere, ogni competenza sanitaria, assistenziale e riabilitativa. Ne consegue che ogni regione, autonomamente e in considerazione delle proprie risorse, programma, approva ed attua il Piano sanitario regionale. Tra le competenze regionali è prevista anche la fornitura delle protesi e degli ausili. Infatti, grazie al Nomenclatore Tariffario Protesico, innumerevoli disabili (con invalidità civile superiore ad un terzo: 34%) e portatori di *handicap* possono disporre **“gratuitamente”** di protesi (calzature ortopediche, carrozzine, ausili per il sollevamento, dispositivi ottici e vocali, sacche di raccolta, placche, cateteri, pannoloni, ecc., ecc.). Le protesi si ottengono consegnando all'Ufficio d'Igiene Pubblica dell'AUSL BA/4 (c/o C.T.O. Lungomare Starita,6 Bari – Dirigente: tel. 0805842493 - fax 0805341359), la seguente documentazione:

- 1) il **certificato medico** (modulo/richiesta) compilato dallo **specialista** AUSL BA/4, dall'**Università** o dal **medico di famiglia** (vedere modello 1);
- 2) autocertificazione della residenza (leggi n.15/68, 127/97 e D.P.R. n.403/98) e/o certificato di residenza;
- 3) la **fotocopia del verbale** (Commissione Medica per l'Invalidità Civile) **attestante l'invalidità** (Commissione Invalidi Civili AUSL BA/4 - Via Beltrani, 2 - Bari - tel.: 0805538031 0805533235).

In situazioni e patologie particolarmente gravi, le protesi si possono ottenere subito *gratis*, purché si alleggi all'istanza un'analitica **certificazione medica che ne documenti la necessità e l'urgenza**. Infatti, l'articolo 2 del Decreto garantisce la possibilità di ottenere in breve termine le protesi e/o gli ausili, anche se si è in attesa di essere sottoposti a visita medica collegiale. Hanno diritto immediato: gli istanti che necessitano di accompagnamento, gli stomizzati, le donne operate al seno, i soggetti che hanno avuto un intervento demolitore sull'occhio e gli invalidi del lavoro (in tale evenienza i presidi sono forniti gratuitamente dall'INAIL e possono essere integrati nelle quantità e qualità, previa autorizzazione del medico INAIL). Il disabile che per differenti motivazioni, suo malgrado è obbligato ad acquistare protesi integrative al Servizio Sanitario Regionale, paga l'IVA al 4% (anziché 20%) e la fattura (o ricevuta fiscale) è detraibile dal reddito nella misura del 19% (D.P.R. n. 633/72, D.P.R. n. 91/86, legge n.263/89 e Circolare del Ministero delle Finanze, n.189/94).

L'istanza per l'ottenimento dell'invalidità è da inoltrarsi alla Commissione Medica per l'Invalidità Civile (vedere modelli 2 o 3). Essa serve anche per ottenere una serie di provvidenze economiche, tra cui ad esempio: la pensione d'invalidità, l'esenzione dai *ticket* sanitari, il riconoscimento dell'*handicap* (legge n.104/92) e per il lavoro.

Per l'ottenimento dei presidi da parte dell'Ufficio d'Igiene Pubblica è necessario che il chirurgo prescriba sull'apposito modulo-richiesta (vedere modello 1) il **“piano riabilitativo”**, riportan-

do i dati del richiedente, la diagnosi, il programma terapeutico, la prescrizione delle protesi ed i codici del Nomenclatore Tariffario con le quantità massime prescrivibili. Gli articoli 36, comma 6, dei D.P.R. n.484/96 (Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale) e n. 613/96 (Accordo collettivo nazionale con i medici specialisti pediatri), sanciscono che: **“la necessità della erogazione dei presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all’anno da parte del medico curante e/o del pediatra alla Azienda. L’erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dalla Azienda secondo le modalità organizzative fissate dalla regione”**.

Alcune farmacie e sanitarie, in talune situazioni, ove richiesto ed autorizzato per iscritto e nel rispetto della legge sulla *privacy* (legge n.675/96 e successive modifiche), effettuano la consegna dei presidi al proprio domicilio. Quando il disabile è ricoverato presso una struttura ospedaliera, le protesi vengono fornite gratuitamente dalla struttura ricoverante (in tal caso non è possibile esercitare il diritto di libera scelta).

I disabili che ottengono le protesi motorie e/o gli ausili protesici, per legge **hanno il diritto di libera scelta**. I medici di medicina generale, i pediatri e gli specialisti AUSL sono tenuti a compilare la modulistica prescrittiva **senza alcuna remunerazione economica**.

## L'INVALIDITÀ CIVILE

Il cittadino disabile, al fine di ottenere i benefici di legge e le provvidenze economiche, deve necessariamente presentare istanza alla competente Commissione Medica per l'Invalidità Civile dell'AUSL BA/4 (Via Beltrani,2 Bari - tel.: 0805538031/0805533235 - vedere modelli 2 e 3), chiedendo di essere sottoposto a visita medica.

Alla domanda deve essere allegato un completo e dettagliato certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti e delle loro conseguenze.

Accertamenti, radiografie e cartelle cliniche è opportuno consegnarle a mano, in occasione della visita medica.

**Sulla domanda l'istante deve barrare le caselle corrispondenti alle proprie aspettative;** in caso contrario, comunque si intende richiesta la **prestazione di miglior favore**. Il disabile in piena attività lavorativa, ove ritenga d'averne diritto, può richiedere alla Commissione Medica per l'Accertamento dell'*Handicap* (art.4 della legge n.104/92) il riconoscimento dell'*handicap* e la connotazione di gravità (art.3 comma3 - vedere modelli 4 e 5, in caso di diffida).

Tale riconoscimento consente di acquisire notevoli vantaggi, ma soprattutto di poter beneficiare **di una e/o due ore di permesso giornaliero e/o sei mezza giornate lavorative e/o tre giorni mensili, retribuiti dall'INPS** (art.33, legge n.104/92).

L'art.2 della legge n.423/93 ha apportato notevoli innovazioni all'art.4 della legge n.104/92, poiché ha stabilito che qualora la Commissione Medica non si pronunci **entro 90 giorni** dalla presentazione della domanda, gli accertamenti vengono effettuati in via provvisoria, **ai soli fini dell'art. 33 della legge n.104** (permessi retribuiti dall'INPS), da un **medico specialista nella patologia in servizio presso l'AUSL**.

I minori di 18 anni o interdetti debbono presentare istanza su apposito modello B (vedere modello 3). **In sede di accertamento sanitario il disabile può farsi assistere da un medico di propria fiducia.** L'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 698/94 stabilisce che l'AUSL fissa l'accertamento sanitario **entro tre mesi** dalla richiesta. Trascorsi i tre mesi senza essere stati chiamati a visita medica, l'interessato può presentare una diffida in carta semplice (vedere modello 6) all'Assessorato alla Sanità (Via Caduti Di Tutte Le Guerre,15 - Bari).

L'Assessorato entro sei mesi dalla presentazione della diffida provvede a fissare la data in cui la Commissione dell'AUSL effettuerà la visita. L'iter per essere sottoposti a visita medica **“deve” concludersi entro nove mesi** dalla data di presentazione della domanda (art.1, comma 3, del D.P.R. n.698/94).

Se l'Assessorato alla sanità entro sei mesi dalla diffida non provvede a fissare la data della visita, si possono intraprendere azioni giudiziarie **avverso il Presidente pro-tempore della Giunta regionale.**

Il richiedente, oppure (se non in grado di farlo personalmente) un suo **familiare convivente**, qualora per gravi motivazioni di salute fosse impossibilitato a presentarsi in prima persona, può richiedere che venga effettuata la visita domiciliare, **indicando la data ed il luogo in cui può essere sottoposto a visita medica: la richiesta deve essere motivata con documentazione medica probatoria e dettagliata, comprovante l'impossibilità di presentarsi alla visita** (art.1, comma 7, D.P.R. n.698/94).

A visita effettuata, la copia dei verbali viene trasmessa dalla A.U.S.L. alla competente **Commissione di verifica** (ex Commissione Medica Periferica per le Pensioni di Guerra e d'Invalidità Civile che ha sede presso l'Ospedale Militare “Bonomo” di Bari - Corso A. De Gasperi, 423 tel.: 0805013266. La **Commissione di verifica** può decidere sulla base degli atti, oppure richiamare il disabile a visita medica.

Decorso sessanta giorni, una delle due suddette Commissioni trasmette all'interessato la copia originale del verbale di visita, mediante lettera raccomandata.

Nel caso in cui il disabile, in seguito alle minorazioni riconosciute, ottenga una percentuale d'invalidità che dia diritto alle provvidenze economiche erogate dalla regione e, “ancora per poco” dalla Prefettura (art.130, D.L. n.112/98) Le Commissioni su menzionate trasmettono d'ufficio alla regione ed alla Prefettura la copia dell'istanza per la concessione di detti benefici, unitamente alla copia autentica del verbale sanitario.

Regione e Prefettura, esaminata la documentazione, valutandola anche ai fini reddituali, deliberano la concessione della prestazione ed il Prefetto invia il decreto di pensione, comunicando la decisione all'interessato e:

1. all'INPS (da parte della Prefettura) per il pagamento dei benefici economici;
2. all'AUSL corrispondente (da parte della Regione) per la concessione dei benefici senza onere (rimborsi, trasporti, ecc., ecc...).

L'INPS è tenuta a concludere il pagamento delle provvidenze economiche entro 180 giorni. La regione è legittimata a provvedere all'istruttoria delle domande ed all'eventuale accertamento circa la sussistenza dei requisiti amministrativi e sanitari.

Se la visita medica avesse esito sfavorevole, **entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di visita** è data facoltà di ricorso, presentando istanza alla Commissione Medica Superiore per le Invalidità Civili e di Guerra, istituita presso il Ministero del Tesoro (Via Casilina,3 00182 Roma - vedere modello 7), ai sensi dell'art.3, del D.P.R. n.698, del 21/09/94 (in G.U. n.298 del 22/12/94).

Il Ministero del Tesoro, sentita la Commissione Medica Superiore, decide entro 180 giorni; diversamente il ricorso deve **intendersi respinto**. In tal caso il richiedente può rivolgersi al magistrato, *ex art.1/8, legge n.295 del 15/10/90 e successive modificazioni (vedere modello 8)*. In caso di ricorso amministrativo contro il decreto del Prefetto, si va davanti al Comitato Provinciale dell'INPS. Il ricorso va presentato entro 90 giorni alla Prefettura, che lo invierà, dopo l'istruttoria, al comitato INPS. Trascorsi 90 giorni senza che il comitato abbia deciso, l'interessato potrà rivolgersi al Tribunale del lavoro.

Alla Commissione Medica ci si può rivolgere anche per chiedere il declassamento dell'infermità (vedere modello 9).

Tutte le istanze vanno sempre presentate in **carta semplice e spedite a mezzo raccomandata A/R** (atto documentabile).

L'articolo 129 del D.L. n. 112/98 demanda allo Stato la funzione di revisione delle pensioni, degli assegni e delle indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile. L'accertamento in merito alla permanenza dei requisiti sanitari è riservato alla Commissione Medica Superiore per l'Invalidità Civile, ubicata presso il Ministero del Tesoro.

Per quanto concerne le **domande d'aggravamento**, l'articolo 1 comma 6 del D.P.R. n.698/94, **richiama** l'art.11 del D.L. n.509, del 23/11/88: ne consegue che **non sono prese in esame** le domande non corredate da documentazione sanitaria che **"comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente"**. In merito gli *iter* burocratici dell'invalidità civile è opportuno vedere gli schemi 10 e 11, che illustrano, rispettivamente, la fase degli accertamenti sanitari e la "concessoria" delle prestazioni.

## URGENZE NELLE VISITE MEDICHE

Se un disabile e/o un portatore di *handicap* grave vive in condizioni clinico-sanitarie di particolare gravità, può richiedere alla Commissione Medica per l'Invalidità Civile di essere sottoposto con **"urgenza"** a visita medica.

In tal caso bisogna presentare una istanza in carta semplice **invocando il decreto del Ministero del Tesoro n. 387, del 5/8/91 art. 3 comma 1 (in G.U. n. 286, del 6/12/91)**, allegando la documentazione clinico-sanitaria **probatoria l'urgenza** (vedere *fac-simile* di domanda in allegato 12). La Commissione medica, salvo apposito regolamento in merito al procedimento amministrativo, **entro trenta giorni è tenuta a comunicare la data della visita** (art.2, commi 2 e 3, della legge n.241/90).

Nel caso in cui la Commissione medica AUSL, per una serie di motivazioni non sia nelle condizioni di poter effettuare la visita medica con sollecitudine, può far sottoporre a visita l'istante da un'altra Commissione AUSL, nell'ambito in cui lo stesso temporaneamente si trova.

**L'istante, inoltre, ove sussistano documentate esigenze fisico-sanitarie dovute alla mobilità ed al proprio stato di salute, può richiedere o fare richiedere da un familiare convivente la visita domiciliare, indicando anche la data in cui è possibile effettuarla. Alla visita può presenziare un medico di propria fiducia.**

**L'AUSL è tenuta inoltre ad informare l'istante, sul procedimento amministrativo-burocratico della pratica** (legge n.241/90, sulla trasparenza amministrativa e sull'abolizione del segreto d'ufficio; Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.C.M. del 27/O1/94).